CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3516

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LAFORGIA, MERENDA, PAVONE, URSO, TAMBRONI, BOVA, ANSELMI TINA, AZZARO, BARBI, BASSI, BECCARIA, BIANCHI FORTUNATO, BIMA, BOLDRIN, BRESSANI, BUZZI, CAIAZZA, CARRA, CASTELLUCCI, COCCO MARIA, COLOMBO VITTORINO, DALL'ARMELLINA, DE PONTI, ERMINERO, FABBRI, BIANCHI GERARDO, GALLI, GIRARDIN, HELFER, ISGRO', LETTIERI, LONGONI, MARTINI MARIA ELETTA, MEUCCI, MICHELI FILIPPO, NAPOLITANO FRANCESCO, PANDOLFI, PATRINI, RADI, RICCIO, SALVI, SAVIO EMANUELA, SGARLATA, TANTALO

Presentata il 9 luglio 1971

Estensione agli artigiani dei benefici previsti dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La realizzazione di una politica della casa in favore del settore artigiano si afferma ogni giorno di più quale condizione indispensabile per il progresso civile ed economico delle categorie. E ciò non soltanto per gli aspetti sociali che possono derivare da una tale politica, destinata ad incidere sulla condizione di vita di vasta parte della popolazione che lavora nel settore, ma anche per i suoi aspetti economici, collegati alla produttività delle imprese in relazione all'intimo legame che esiste tra laboratorio ed abitazione. Infatti, dall'esame della dislocazione territoriale del milione e duecentomila imprese artigiane si può ricavare che il problema della casa riveste per i titolari di dette imprese una importanza che trascende il significato squisitamente sociale per porsi, invece, anche come fattore determinante dello sviluppo economico.

Il fatto che le soluzioni di tale problema non possano inquadrarsi, nella generalità dei casi, nei programmi degli enti operanti nel campo dell'edilizia pubblica, dai quali sono

comunque attualmente esclusi gli artigiani, è altra circostanza che conferisce al problema aspetti del tutto particolari.

L'esigenza di una politica della casa per i titolari e soci di imprese artigiane è stata già sottolineata dal Programma economico nazionale 1966-1970 laddove ha riconosciuto all'artigianato una rilevante posizione economica e sociale ed ha indicato nel fattore edilizio-abitativo uno degli strumenti attraverso cui l'azione pubblica potrebbe rafforzare detta posizione. Un tale indirizzo è stato successivamente condiviso – oltre che dal Comitato centrale dell'artigianato – anche dalle organizzazioni di categoria, che hanno indicato nella politica della casa uno dei capisaldi fondamentali attraverso cui realizzare quella politica di tutela e sviluppo dell'artigianato prevista dal dettato costituzionale.

Nel quadro di queste affermate e riconosciute esigenze l'estensione agli artigiani dei programmi previsti per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti – data la affine loro dislocazione nel territorio – costituisce un primo ed importante intervento, nel mentre eviterebbe l'acuirsi dei divari settoriali e territoriali che incidono profondamente sullo sviluppo delle imprese artigiane.

Tutte queste considerazioni dimostrano chiaramente la necessità e l'urgenza di estendere i benefici previsti dalla legge 30 dicembre 1962, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti, anche ai titolari e soci di imprese artigiane, senza tuttavia interferire nel meccanismo della precitata legge n. 1676, né incidere in alcun modo sulla sua portata finanziaria. Infatti, nella proposta di legge che si sottopone all'approvazione degli onorevoli colleghi si prevede:

nell'articolo 1, l'estensione ai titolari e soci delle imprese artigiane come tali qualificate ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, delle provvidenze previste dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260;

nell'articolo 2, l'istituzione di sezioni speciali sia presso il Comitato centrale istituito presso il Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 1 della precitata legge n. 1676, sia presso i Comitati provinciali di cui all'articolo 7 della stessa legge n. 1676, chiamandovi a far parte i rappresentanti degli artigiani designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria;

nell'articolo 3, la destinazione di speciali finanziamenti per il miglioramento o la costruzione di case di abitazione per gli artigiani nel decennio 1971-1980 per un ammontare di lire 10 miliardi all'anno, talché l'onere dello Stato risulti non rilevante ove si tenga conto delle finalità economico-sociali che il progetto persegue.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Le provvidenze di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogate con la legge 12 marzo 1968, n. 260, sono estese agli artigiani.

Sono considerati artigiani i titolari di imprese qualificate artigiane a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, e che siano iscritte negli albi provinciali istituiti dalla stessa legge, nonché i soci che partecipano personalmente e professionalmente al lavoro delle imprese artigiane costituite nelle forme previste dall'articolo 3, primo comma, della stessa legge 25 luglio 1956, n. 860.

ART. 2.

Per l'applicazione della presente legge è istituita, in seno al Comitato di cui all'arti-

colo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, una sezione speciale della quale saranno chiamati a far parte cinque rappresentanti degli artigiani designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria.

In seno al Comitato provinciale di cui all'articolo 7 della citata legge 30 dicembre 1960, n. 1676, verrà istituita una sezione speciale della quale saranno chiamati a far parte cinque rappresentanti degli artigiani designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria.

I compiti assegnati alle sezioni di cui ai precedenti commi sono quelli indicati agli articoli 2 e 7 della menzionata legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

ART. 3.

Per la esecuzione dei programmi di costruzioni riservate agli artigiani viene stanziata la somma di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1971 al 1980.

Per far fronte all'onere di cui al comma precedente, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui, in ciascuno degli esercizi finanziari indicati, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche. Gli importi non utilizzati nei singoli esercizi saranno portati ad aumento dell'importo dei mutui di pertinenza degli esercizi successivi.

ART. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.